



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 58 DEL 22-12-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO	X		DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE	X		MAULINI CLAUDIO	X	
MELFI DANIELA	X		BONECCHI CARLA	X	
TAMBURINI MASSIMO	X		LIBOI ROBERTO		X
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **12** – ASSENTI: **1**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati quindi interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante

deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che i terreni agricoli siti nel territorio dell'Ente sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Baveno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 del 16.12.2021, con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 e il successivo atto n. 16 del 05.05.2022 di rettifica delle stesse;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., mantenere inalterate le aliquote in vigore costituite dalle aliquote 2022;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali **0,10%**
- tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili: **1,06%**

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della

medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Preso atto altresì che alla data della presente deliberazione non è ancora stato emesso il decreto di cui sopra, ma che si ritiene approvare le aliquote seguendo le linee guida delle indicazioni suddette;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/07/2020, come modificato con atto consiliare n. 15 in data 05/05/2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Fiscalità Locale;

Udite le dichiarazioni di voto:

Ruffoni per il gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 12 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, nelle stesse

misure degli anni precedenti, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali **0,10%**
- tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili: **1,06%**

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere con sollecitudine

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito:

Con voti n. 12 favorevoli espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti:

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 29-11-2022

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-11-2022

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.58 DEL 22-12-2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 28-12-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 12-01-2023,

Addì, 28-12-2022

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 22.12.2022

Aliquote	Tipo di immobile
6,00‰	abitazione principale CAT. A/1 - A8 - A/9
1,00‰	fabbricati rurali strumentali
ESENTI	"beni merce"
10,60‰	fabbricati gruppo "D"
10,60‰	altri immobili - aree edificabili

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)
VERBALE DEL REVISORE

VERBALE N. 16/2022	PARERE DEL REVISORE SU ALIQUOTE IMU PER ANNO 2023
-----------------------	---

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di BAVENO ha ricevuto la documentazione relativa all'IMU tributo disciplinato dalla legge n. 160/2019. L'IMU è disposta in conformità con la normativa nazionale vigente e ai sensi del Regolamento vigente IMU del Comune di BAVENO, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/07/2020, come modificato con atto consiliare n. 15 in data 05/05/2022.

In base alla normativa ed al Regolamento, il Comune propone le seguenti aliquote IMU mantenute inalterate rispetto al 2022 e coerentemente con quanto indicato nel DUP ¹:

	2023
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Detrazione per abitazione principale categorie A/1 A/8 e A/9	euro 200,00
Aliquota generale	1,06%
Terreni agricoli	ESENTI
Aree edificabili	1,06%
fabbricati gruppo "D"	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Beni Merce	ESENTI

Le aliquote, le agevolazioni e la detrazione IMU per l'anno 2023, così come evidenziate nella proposta di delibera, risultano coerenti il Bilancio di previsione e compatibili con le disposizioni di legge e regolamento. Esse consentono, sulla base delle stime operate dal Servizio Tributi, di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente così come riportato nel Bilancio 2023 -2025.

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.,

per tutto quanto sopra esposto e motivato, il Revisore ai sensi ai sensi dell'art. 239 del TUEL esprime

PARERE FAVOREVOLE

¹ · Abitazione principale, assimilate e pertinenze (cat. A1, A8 e A9): 6,00 per mille;
· Altri immobili: 10,60 per mille;
· Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille
· Beni merce: ESENTI
· Fabbricati gruppo "D": 10,60 per mille

sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER ANNO 2023.

Torino 30 NOVEMBRE 2022

L'Organo di Revisione

Dott. Carlo DELLA CHIESA POMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

